



## COMUNICATO STAMPA

00198 Roma  
Via Gregorio Allegri, 14  
Casella Postale 2450  
Telefono 0684911  
Telefax 0684912239

Roma 1° dicembre 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 1° dicembre 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

- 1) **Reclamo A.S. COLOGNO CALCIO** **RESPINTO**  
avverso decisioni merito gara Gessate/Cologno del 17.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16 del 20.10.2005)
  
- 2) “ **calc. SPINELLI FERNANDO** **ORDINANZA** di rimessione degli atti all'Ufficio Indagini per accertamenti  
avverso la reiezione della richiesta di svincolo ex art. 108 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D del 29.9.2005)
  
- 3) “ **F.C. CALCIO ACRI** **ORDINANZA** di rimessione degli atti alla Commissione Tesseramenti in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore Simonetti Francesco  
avverso decisioni merito gara Aprigliano Calcio/Calcio Acri del 9.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 46 del 31.10.2005)
  
- 4) “ **calc. BOLZONI SIMONE** **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.  
avverso la sanzione della squalifica inflitta fino al 16.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 29 del 3.11.2005)
  
- 5) “ **A.S. VITERBO CALCIO S.r.l.** **ACCOLTO** riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Statuto Francesco a n. 3 giornate  
avverso la sanzione della squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore Statuto Francesco (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 123/C del 25.11.2005)

- 6) “ **G.S. MONTESOLARO** **INAMMISSIBILE** ai sensi dell’art. 33  
avverso la sanzione dell’inibizione inflitta comma 1 C.G.S.  
al Sig. Marzorati Maurizio fino al  
13.3.2006 (Delibera della Commissione  
Disciplinare presso il Comitato Regionale  
Lombardia – Com. Uff. n. 18 del  
4.11.2005)

- 7) **Reclamo A.C. WIPPTAL** **RESPINTO**  
avverso la declaratoria di inammissibilità  
del reclamo proposto avverso la sanzione  
della squalifica per 3 giornate effettive  
inflitta al calciatore Rizzon Manolo e  
l’ammonizione con diffida carico  
dell’allenatore Pontalti Claudio (Delibera  
della Commissione Disciplinare presso il  
Comitato Regionale Trentino Alto Adige –  
Com. Uff. n. 20 del 27.10.2005)

- 8) “ **A.C. WIPPTAL** **RESPINTO**  
avverso la declaratoria di inammissibilità  
del reclamo proposto avverso la sanzione  
dell’inibizione inflitta all’allenatore  
Marcotto Sandro fino al 15.12.2005 e della  
dell’ammenda di € 52,00 inflitta alla  
reclamante (Delibera della Commissione  
Disciplinare presso il Comitato Provinciale  
di Bolzano – Com. Uff. n. 21 del  
27.10.2005)